



COMUNE DI PEIA
Provincia di Bergamo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Peia, 19 settembre 2025
Prot. 3138

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO DESTINATO AD ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI O COMMERCIALI A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DI CUI AL DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 SETTEMBRE 2020. MISURA PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ ARTIGIANE O COMMERCIALI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI, IMPIANTI, ARREDI E ATTREZZATURE VARIE.

Il Comune di Peia intende individuare proposte progettuali a cui assegnare finanziamenti a fondo perduto ai sensi del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 a valere sul fondo previsto dai commi 65 -ter e 65 -quinquies dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'art. 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.

1. FINALITA' ED OBIETTIVI DEL FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO. Considerate le finalità del fondo assegnato ed il contesto economico del territorio del Comune di Peia, si intendono finanziare o cofinanziare progetti presentati da imprese artigiane o commerciali, qualificabili come piccole o micro imprese, che abbiano sede operativa nel territorio comunale, al fine di contribuire al miglioramento della loro competitività. Preme sottolineare che il vincolo territoriale della sede operativa nel territorio comunale costituisce un vincolo ai fini dell'accesso al finanziamento senza che ciò possa essere assunto come misura discriminatoria e di violazione della libertà di stabilimento e di circolazione degli operatori economici, in quanto il fondo rientra nell'ambito delle misure di "coesione" economico sociale.

Le misure che si intendono finanziare con il presente bando sono le seguenti:

Misura per l'avvio di nuove attività artigiane o commerciali – per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie.

2. FONDO DISPONIBILE. Il fondo assegnato al Comune di Peia ammonta complessivamente ad **€.12.000,00** destinati interamente alla Misura per l'avvio di nuove attività artigiane o commerciali – per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie.

Nei limiti dei fondi disponibili assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Peia intende individuare i progetti da finanziare o cofinanziare secondo le regole contenute nel presente disciplinare.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI. Il bando è redatto nel rispetto dei seguenti presupposti normativi:

1. Legge n.241/1990, art.12;
2. Decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/09/2020;
3. Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003;
4. REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
5. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 473/01);

4. GLOSSARIO



COMUNE DI PEIA
Provincia di Bergamo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Per impresa si intende ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica artigianale o commerciale. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o commerciale a titolo individuale o familiare, le società di persone o di capitali, le società cooperative, o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Piccole imprese. Per piccola impresa si intende un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. (Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003 e Reg. UE, 651/2014, All.1, art.1)

Micro Imprese. Per micro impresa si intende un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. (Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003 e Reg. UE, 651/2014, All.1, art.1)

Sede operativa. Per sede operativa si intende lo spazio fisico, anche diverso dalla sede legale, dove è stabilmente insediata in tutto o in parte l'organizzazione di risorse umane e mezzi (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito etc.) per l'esercizio dell'attività economica, artigianale o commerciale.

Messa in esercizio. Dichiarazione di inizio attività.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

5.1 Possono accedere al finanziamento le piccole e micro imprese, come definite in narrativa, che abbiano aperto un'unità operativa, nei termini prescritti dal glossario, nel territorio del Comune di Peia a decorrere dal 1° aprile 2023 sino alla data del 20 novembre 2025 e che sono in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese e con Partita Iva attiva entro tale data.

I dati relativi alla data di apertura della partita IVA (che non può essere antecedente al 1° aprile 2023) sono verificati nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate. I dati di iscrizione e inizio attività (che non possono essere antecedenti al 1° aprile 2023) sono verificati nel Registro delle Imprese.

In attuazione della l.r. della Lombardia 8/2013 sono escluse dal contributo le imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

5.2 I beneficiari devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti a partire dalla data di presentazione della domanda:

- a) essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, con sede operativa nel Comune di Peia (BG). La sede legale potrà dunque essere collocata anche in altro comune o paese UE;
- b) l'impresa dovrà risultare iscritta con i seguenti codici ATECO:
 - 10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
 - 47.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
 - 47.19.90 commercio al dettaglio di vari prodotti senza prevalenza di prodotti alimentari
 - 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
 - 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
 - 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
 - 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati
 - 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
 - 47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
 - 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati
 - 47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico
 - 47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi
 - 47.7 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
 - 55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole ed ittiche
 - 56.10.1 Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole ed ittiche



COMUNE DI PEIA
Provincia di Bergamo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.3 Gelaterie e pasticcerie
56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina
96.01.2 Attività di lavanderie, tintorie tradizionali
96.01.3 Attività di lavanderie self-service
96.02 Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici
- c) assenza di cause di esclusione ex art. 94, 95 e 98 del D.lgs. 36/2023 in quanto applicabili alla presente procedura;
 - d) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), resa mediante autocertificazione ai sensi dell'art.89 del codice;
 - e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line;
 - f) non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza od a procedure di ristrutturazione ai sensi del R.D. n.267/1942 e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
 - g) al fine di dimostrare la riconducibilità degli interventi proposti alla finalità indicata, l'impresa deve presentare, unitamente alla domanda di contributo, la rendicontazione delle spese sostenute dettagliata con le informazioni utili ad accertare le caratteristiche dell'iniziativa e la relativa conformità alle finalità del bando.
 - h) essere in regola con il versamento di imposte e tasse nei confronti del Comune di Peia.

6. SPESE AMMISSIBILI

6.1 La rendicontazione potrà riguardare **esclusivamente** le spese ammissibili di seguito elencate:

- a. acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli);
- b. acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari).

6.2 Tutte le spese ammissibili devono:

- a. essere sostenute e quietanziate dopo la data di iscrizione al Registro Imprese o l'inizio attività all'Agenzia delle Entrate (per i lavoratori autonomi con partita IVA) e in ogni caso non antecedenti al 1° aprile 2023 e non successive al 20 novembre 2025;
- b. essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;
- c. essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario.

6.3 Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

7. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.

7.1 Le domande di concessione del contributo, redatte con l'uso dei modelli predisposti dall'amministrazione, dovranno pervenire, a pena di esclusione, a mezzo p.e.c. all'account comune.peia@pec.regione.lombardia.it entro le **ore 23:00 del giorno 30/11/2025**.

7.2 Le imprese dovranno presentare domanda compilando:



COMUNE DI PEIA
Provincia di Bergamo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- i. **il Modello Allegato A, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al contributo**, sottoscritto digitalmente. Si precisa che la dichiarazione relativa all'insussistenza di “*cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto*” deve essere resa dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- ii. **il Modello Allegato B “Rendicontazione delle spese”**, sottoscritto digitalmente, corredato da copia delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanzati e da copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico, ecc.);

7.3 È irricevibile la domanda:

- a) pervenuta oltre il termine prescritto al paragrafo 7.1;
- b) redatta senza l'impiego del Modello A di cui al paragrafo 7.2.i predisposto dall'amministrazione sottoscritto digitalmente;
- c) sprovvista del “Modello B Rendicontazione Spese” di cui al paragrafo 7.2.ii sottoscritto digitalmente;
- d) redatta e/o presentata con modalità diversa da quella prevista nel presente paragrafo;
- e) non sottoscritta digitalmente, sottoscritta con firma digitale scaduta o non conforme agli standard riconosciuti, sottoscritta da persona diversa rispetto a quella identificata nella stessa domanda, sottoscritta da persona non titolata alla firma, ossia da persona diversa da chi rappresenta legalmente il soggetto istante.

Le domande irricevibili non sono sanabili.

7.4 Le imprese dovranno attestare il possesso dei requisiti richiesti producendo le relative dichiarazioni a firma dei legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci, e soggetti indicati al precedente punto i) paragrafo 7.2, mediante firma digitale nazionale (formato P7m Pades o Cades) ovvero mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. n.445/2000, allegando copia di un documento di identità e codice fiscale in corso di validità.

Dovranno essere utilizzati i modelli predisposti dal Comune di Peia.

8. DOTAZIONE FINANZIARIA, CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE.

8.1 Le risorse complessivamente stanziare per il presente bando ammontano ad €12.000,00.

8.2 L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale o totale copertura delle spese sostenute (al netto di IVA e delle spese tecniche) fino ad un massimo del 100% dell'investimento realizzato e rendicontato e comunque entro il limite massimo di euro 12.000,00 per ciascuna istanza di contributo pervenuta;

8.3 Qualora il valore delle richieste ammesse al contributo dovesse risultare superiore al fondo della misura, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo al di sotto della percentuale indicata al precedente paragrafo 8.2.

8.4 Il contributo assegnato sarà erogato in unica soluzione entro il termine del **15 dicembre 2025**.



COMUNE DI PEIA
Provincia di Bergamo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

9. CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

9.1 Entro 7 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di agevolazione, e fatta salva un'eventuale sospensione dei termini, qualora siano rilevate domande di agevolazione sprovviste della documentazione, il R.U.P. procede all'istruttoria delle domande pervenute e approva la graduatoria delle domande ritenute ammissibili.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando;
- correttezza dei giustificativi di spesa.

È facoltà dei soggetti preposti all'istruttoria richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della domanda, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 5 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza della domanda di contributo.

9.2 Con il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili il R.U.P. procede alla modulazione dell'entità dei finanziamenti secondo la disciplina del precedente paragrafo 8.2 e seguenti, nel caso di insufficienza dei fondi disponibili.

9.3 Il provvedimento suddetto verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Peia. Non si procederà ad alcuna comunicazione individuale per le imprese non ammesse al contributo. Il sito istituzionale del Comune di Peia è il seguente: <https://www.comune.peia.bg.it/>

9.4 Per le imprese beneficiarie del contributo, il R.U.P. comunicherà a mezzo P.E.C. il provvedimento di concessione del contributo a fondo.

9.5 Il R.U.P. accertata la regolarità della rendicontazione, come definita dal precedente paragrafo 6, e verificata altresì la non ricorrenza delle cause di revoca del contributo come disciplinate al successivo paragrafo 10, eroga l'intero ammontare del contributo concesso entro la data del 15 dicembre 2025.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Le imprese beneficiarie sono obbligate, a pena di decadenza dal contributo:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando, ivi inclusi i termini stabiliti;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a conservare per un periodo di almeno 3 (tre) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- d) a mantenere la sede operativa sul territorio comunale di Peia per almeno 3 (tre) anni dalla data di erogazione del contributo.

10.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Il contributo assegnato è soggetto a decadenza totale con provvedimento del soggetto responsabile del procedimento amministrativo qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel bando e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

- a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) nei casi previsti dall'art. 88 c. 4-ter del d.lgs.159/2011 (cd. Codice Antimafia);
- c) l'impresa non mantenga una sede operativa attiva – per almeno 3 (tre) anni dalla data di erogazione del contributo sul territorio comunale di Peia;
- d) sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al punto 9.1, per cause imputabili al beneficiario;



COMUNE DI PEIA
Provincia di Bergamo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

e) sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui al punto 9.1.

Tutti i casi elencati al precedente comma determinano la decadenza dall'agevolazione con restituzione di una somma pari all'importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi legali, entro il termine di giorni dieci decorrenti dall'evento che ne ha comportato la decadenza.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC comune.peia@pec.regione.lombardia.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome Azienda - Rinuncia contributo "Bando a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020. Misura per l'avvio di nuove attività artigiane o commerciali – per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie.".

10.3 Ispezioni e controlli

Il Comune di Peia si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da esse definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando e la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di domanda. A tal fine l'impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla data del provvedimento di erogazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

10.4 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Affari Generali.

10.5 Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 la titolarità di questi trattamenti è dell'Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018.

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:

- Cognome e Nome: Luigi Mangili
- Indirizzo postale Via San Vincenzo de' Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)
- Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it
- Telefono: 800 121 961

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l'accesso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento.

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell'art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell'interessato determina l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del dato.

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell'obbligatorio scambio di dati tra PA, l'interessato ha diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.

Rispetto alla eventuale raccolta e all'archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come "sensibili") o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento.



COMUNE DI PEIA
Provincia di Bergamo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

10.6 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Bando è pubblicato sul sito del Comune di Peia www.comune.peia.bg.it (sezione Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni e contributi/ Bando Imprese DPMC 24 SETTEMBRE 2020).



IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI
- F.to Colombi Enrica -